



**VADEMECUM**

**PER LA RICHIESTA DI RIMBORSI,**

**PERMESSI LAVORATIVI**

**E INDENNITÀ**

**PER LE ATTIVITÀ**

**DI TUTELA VOLONTARIA**

DICEMBRE 2025

## **Indice**

1. Introduzione: iter normativo e applicazione
2. In sintesi: il funzionamento del Decreto 8 agosto 2022
  - 2.1 Permessi di lavoro retribuiti
  - 2.2 Spese sostenute dai tutori volontari
  - 2.3 Equa indennità
3. Protocolli e prassi territoriali
4. Supporto legale
5. Allegati

### **1. Introduzione: iter normativo e applicazione**

La figura del tutore volontario per minori stranieri non accompagnati viene formalmente introdotta nel 2017 dalla Legge 47, la cosiddetta Legge Zampa. Due anni e mezzo dopo, la Legge 160/2019, vale a dire la Legge di Bilancio per il triennio 2020-2022, stabilisce lo stanziamento di 1 milione di euro all'anno da destinarsi a interventi in favore dei tutori volontari, e in particolar modo a rimborsare i datori di lavoro del settore privato e i tutori stessi per i permessi lavorativi e le spese sostenute per adempiere alla propria funzione.

Nel 2022, infine, il decreto interministeriale 8 agosto 2022<sup>1</sup> formalizza e disciplina la procedura per richiedere tali rimborsi, introducendo anche la possibilità di un'equa indennità, prevista per tutele particolarmente complesse e onerose.

Save the Children e UNHCR, dal 2022, lavorano in partnership per migliorare il sistema di protezione, accoglienza e inclusione dei minori stranieri non accompagnati. Uno dei principali ambiti di intervento è stato il monitoraggio del sistema di tutela volontaria. Nel corso degli anni è stato centrale il dialogo con tutori, tutrici e associazioni, ma anche con le istituzioni locali competenti, dal quale è emerso in maniera abbastanza uniforme lo scarso ricorso ai rimborsi e la non sempre completa applicazione da parte di Tribunali per i Minorenni e Prefetture. Le ragioni del ridotto utilizzo di questa importante misura di sostegno sembrano risiedere principalmente nella scarsa conoscenza del decreto e del suo funzionamento da parte dei tutori; l'assenza di procedure formalizzate o di protocolli operativi a livello istituzionale; l'eccessiva burocratizzazione della procedura; la mancata previsione di permessi lavorativi per i dipendenti pubblici, o di una qualche forma di compensazione per i liberi professionisti.

L'obiettivo del presente Vademecum è dunque quello di fornire un supporto ai tutori e alle tutrici, rafforzando le loro competenze e conoscenze in modo da agevolare il ricorso a questa possibilità; parallelamente, l'impegno di Save the Children e UNHCR è quello di continuare a

---

<sup>1</sup> [Decreto interministeriale del 8/8/2022](#) – Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze.

lavorare con le istituzioni competenti, affinché sempre più si diffondano procedure formalizzate e prassi più snelle ed efficaci.

La sua realizzazione è stata possibile, in primo luogo, grazie al dialogo e allo scambio diretto con tutori, associazioni e istituzioni; inoltre sono stati formulati due questionari – uno rivolto ai Tribunali per i Minorenni, l'altro destinato alle Prefetture – allo scopo di mappare e dare conto del maggior numero possibile di prassi esistenti.

## **2. In sintesi: il funzionamento del Decreto 8 agosto 2022**

Come ricordato, il decreto prevede la possibilità di richiedere:

- rimborsi per i permessi di lavoro concessi da parte del datore di lavoro privato;
- rimborsi per le spese sostenute da parte del tutore volontario;
- un'equa indennità, per tutele particolarmente complesse e onerose.

In tutti e tre i casi è necessario ottenere un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni competente, e successivamente inoltrare la richiesta alla Prefettura, che corrisponderà l'importo dovuto. Di seguito una schematizzazione delle tre fattispecie.

### **2.1 Permessi di lavoro retribuiti**

Il decreto prevede che **al datore di lavoro privato possa essere rimborsata una quota pari al 50% della retribuzione versata per la fruizione dei permessi richiesti dai tutori volontari nell'esercizio delle loro funzioni**, fruibili fino a 60 ore annue.

**La richiesta** di permesso deve essere **presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i Minorenni** competente, che valuta la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore.

**L'istanza di rimborso è presentata via PEC dal datore di lavoro privato alla Prefettura competente<sup>2</sup>**, mediante il modello allegato al decreto (consultabile anche tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione) e corredata dalla seguente documentazione:

- a) nulla osta rilasciato dal Tribunale per i Minorenni;
- b) documentazione attestante la fruizione del permesso;
- c) documentazione comprovante l'importo della retribuzione media giornaliera percepita dal fruitore del permesso.

---

<sup>2</sup> La competenza geografica della Prefettura si riferisce al luogo dove si trova la sede in cui opera il lavoratore, e non la sede legale dell'azienda, impresa, cooperativa, etc.

### Riepilogo:

- Il tutore volontario chiede il nulla osta al Tribunale;
- Una volta ottenuto il nulla osta, il tutore presenta la richiesta di permesso al datore di lavoro privato;
- Il datore di lavoro invia l'istanza di rimborso alla Prefettura;
- La Prefettura eroga il rimborso al datore di lavoro.

### 2.2 Spese sostenute dai tutori volontari

**Sono rimborsabili le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria:**

- in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, le spese sono interamente rimborsabili;
- in caso di utilizzo di mezzo privato, l'importo rimborsabile è determinato in base ai massimali previsti dall'ACI per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato.

**Non sono rimborsabili le spese** relative a prestazioni in favore del minore straniero non accompagnato che siano già a carico delle strutture di accoglienza.

**L'istanza di rimborso è presentata via PEC dal tutore volontario alla Prefettura competente** (in base al luogo di domicilio o residenza del richiedente), mediante il modello allegato al decreto (consultabile anche tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione) e corredata dalla seguente documentazione:

- **attestazione** rilasciata dal Tribunale per i Minorenni **dell'inerenza delle spese** sostenute all'attività connessa alla tutela del minore;
- **dichiarazione del responsabile del centro** presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto **di non aver sostenuto le spese** per le quali il tutore volontario richiede il rimborso.

### Riepilogo:

- Il tutore volontario chiede al Tribunale l'attestazione dell'inerenza delle spese sostenute;
- Chiede inoltre al centro di accoglienza la dichiarazione di non aver sostenuto tali spese;
- Presenta l'istanza di rimborso alla Prefettura;
- La Prefettura eroga il rimborso al tutore volontario.

### 2.3 Equa indennità

Il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al Tribunale per i Minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le

**attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.**

La richiesta non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato.

**La richiesta è presentata al Tribunale per i Minorenni, accompagnata da una relazione riepilogativa utile alla valutazione della particolare complessità e onerosità. Il giudice delegato, valutati tutti gli elementi, può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.**

Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni dichiari inammissibile o rigetti la richiesta, il tutore volontario può presentare reclamo, ai sensi dell'art. 739 cpc, entro 10 giorni al medesimo Tribunale che deciderà in Camera di Consiglio.

**L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità è presentata via PEC dal tutore volontario alla Prefettura competente** (in base al luogo di domicilio o residenza del richiedente), mediante il modello allegato al decreto (consultabile anche tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione) e corredata dal provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni assegna l'equa indennità.

#### **Riepilogo:**

- Il tutore volontario chiede al Tribunale l'assegnazione di un'equa indennità, presentando una relazione riepilogativa, in caso di tutele particolarmente complesse e onerose;
- Il giudice valuta la richiesta e assegna una somma fino a 900 euro;
- Il tutore volontario presenta l'istanza alla Prefettura;
- La Prefettura eroga l'indennità al tutore volontario.

#### **Erogazione**

**La Prefettura può chiedere l'integrazione della documentazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta.**

Una volta verificata la presenza della documentazione richiesta, **segnala al Ministero dell'Interno il fabbisogno necessario**. Il Ministero, verificata la disponibilità di risorse in bilancio, **provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura** che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi 30 giorni.

I rimborsi ai tutori e ai datori di lavoro e l'equa indennità sono erogati fino all'esaurimento delle risorse stanziate in bilancio.

### **3. Protocolli e prassi territoriali**

La ricognizione che segue è un primo tentativo di dare conto, valorizzare e mettere a sistema quanto già fatto dalle istituzioni (in modo particolare dai Tribunali) in termini di pratiche, moduli, procedure formalizzate e protocolli. Tuttavia, molte prassi sono ancora in via di evoluzione, alcuni protocolli in fase di elaborazione e, infine, non è stato possibile ricevere riscontro da tutte le istituzioni competenti. Senza pretesa di esaustività, si è comunque ritenuto che una raccolta di quanto già fatto possa essere utile anche ai tutori di altri territori, per conoscere le prassi attive e rendersi promotori presso le istituzioni competenti di implementazioni analoghe, adattate alle specifiche esigenze di ciascuna realtà.

#### **Lombardia**

##### **- Tribunale per i Minorenni di Milano**

Nel provvedimento di nomina del tutore viene già inserito il nulla osta che permette ai datori di lavoro privati di inviare alla Prefettura la richiesta di rimborso dei permessi lavorativi richiesti da tutori e tutrici. Lo stesso provvedimento, inoltre, “invita il tutore a presentare la nota spese e/o la richiesta di assegnazione di un’equa indennità alla cessazione dell’ufficio, 30 giorni prima del compimento della maggiore età. Nei diversi casi di chiusura (fuga, trasferimento, rinuncia o altro) la suddetta richiesta dovrà pervenire entro 15 giorni dall’evento”: questo, oltre a segnalare al tutore la possibilità di fruirne, stabilisce una procedura e delle tempistiche chiare.

*Un fac simile del provvedimento di nomina, aggiornato a ottobre 2025, è consultabile tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

##### **- Tribunale per i Minorenni di Brescia**

Sono disponibili sul [sito del Tribunale](#) i moduli per la richiesta di rimborso spese e di indennità, oltre che un fac simile della richiesta per la Prefettura.

*Sono consultabili anche tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

#### **Friuli-Venezia Giulia**

Il Tribunale per i Minorenni, di concerto con l’Associazione di tutori volontari, sta lavorando a delle linee guida per definire la documentazione da produrre e le modalità di trasmissione al Tribunale. Sono in corso anche interlocuzioni con le diverse Prefetture e con il Garante regionale dei diritti della persona, per armonizzare le procedure e potenziare la presa in carico delle richieste.

## **Marche**

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona ha predisposto dei moduli per la richiesta di rimborso delle spese (differenziando gli spostamenti effettuati con mezzo pubblico o privato), dei permessi lavorativi e per l'assegnazione di un'equa indennità.

*Non sono ancora disponibili sul sito (verifica effettuata a novembre 2025) ma sono consultabili tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

## **Abruzzo**

Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha predisposto un modulo unico per la richiesta di attestazione di inerenza delle spese sostenute, nulla osta per i permessi di lavoro e provvedimento per l'assegnazione dell'equa indennità.

*Non è ancora disponibile sul sito (verifica effettuata a novembre 2025) ma è consultabile tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

## **Campania (tranne la provincia di Salerno)**

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha sottoscritto un protocollo operativo con la Prefettura e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza; non è ancora disponibile online (verifica effettuata a novembre 2025).

## **Puglia**

### **- Lecce e Brindisi**

È in lavorazione (a novembre 2025) un protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Lecce, le Prefetture e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

### **- Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia**

Il Tribunale per i Minorenni, insieme al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, agli Ordini degli Avvocati, alle Prefetture e all'Associazione dei tutori volontari, ha sottoscritto un [vademecum](#) sulle modalità di rendicontazione dei rimborsi e delle attività svolte dai tutori volontari.

Il documento in questione riporta sinteticamente i riferimenti normativi, che ricalca per definire la procedura da seguire nei tre casi (spese di viaggio, permessi lavorativi, equa indennità).

Per quanto concerne le spese di viaggio, l'attestazione di inerenza sarà rilasciata dal Tribunale ex post, ovvero una volta che il tutore avrà già sostenuto tali spese. Nei casi di spostamenti effettuati con mezzi privati, sarà il tutore ad autocertificare i chilometri percorsi e di aver effettuato tali spostamenti nell'esercizio della propria funzione.

L'equo indennizzo viene corrisposto alla cessazione dell'ufficio: il tutore dovrà presentare una relazione riepilogativa che permetta al Tribunale di valutarne la particolare complessità e onerosità. Si dice anche che verrà tenuto conto dei casi in cui il tutore è un libero professionista.

*Sia per il rimborso delle spese di viaggio, sia per l'equo indennizzo, è stato predisposto un documento ad hoc, consultabile tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

### **Basilicata e provincia di Salerno**

È stato sottoscritto un vademecum da Tribunale, Prefture, Associazione dei tutori volontari, che mira a individuare un iter chiaro per presentare le richieste di rimborso delle spese sostenute e di equa indennità.

In caso di rimborso di spese di viaggio, oltre ai documenti già previsti dal decreto 8 agosto 2022, il tutore dovrà allegare alla richiesta un'attestazione della propria presenza presso il centro dove risiede il minore (data e ora, generalità del tutore e del minore), firmata dal centro stesso. L'attestazione di inerenza sarà rilasciata dal Tribunale dopo che il tutore avrà sostenuto le spese in questione, e a fronte della suddetta certificazione del centro di accoglienza.

*Non è ancora disponibile sul sito (verifica effettuata a novembre 2025) ma è consultabile tra gli allegati in fondo alla presente pubblicazione.*

### **4. Supporto legale**

I tutori volontari che necessitino di orientamento e assistenza in merito alla possibilità di usufruire delle misure economiche descritte hanno a disposizione vari strumenti e sportelli, fra i quali:

- **Helpline Minori Migranti di Save the Children**, un numero verde multilingue di consulenza (800 141016 e 351 2202016), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il servizio garantisce, tra le altre attività, consulenza legale sul tema della tutela volontaria e le relative questioni.
- **Civico Zero di Save the Children**, centri diurni di bassa soglia presenti su quattro città italiane ([Torino](#), [Milano](#), [Roma](#), [Catania](#)) che, oltre a rappresentare un luogo sicuro e di inclusione per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni con background migratorio, offrono anche sportelli di consulenza legale a cui i tutori possono rivolgersi.

- **Sportelli di orientamento presso i Tribunali per i Minorenni di diverse città** in favore dei tutori volontari. Si consiglia di verificare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni che ha conferito la tutela se è previsto questo servizio.

## **5. Allegati**

1. Tribunale per i Minorenni di Milano
2. Tribunale per i Minorenni di Brescia
3. Tribunale per i Minorenni di Ancona
4. Tribunale per i Minorenni dell'Aquila
5. Tribunale per i Minorenni di Bari
6. Tribunale per i Minorenni di Potenza
7. Modello unico per la presentazione delle istanze in Prefettura (allegato al Decreto 8 agosto 2022)

I seguenti documenti sono qui riportati a scopo esemplificativo e sono aggiornati a novembre 2025. Si consiglia di fare comunque riferimento al sito del Tribunale per i Minorenni del proprio territorio.



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

### NOMINA TUTORE

### E CONTESTUALE DELEGA ACCERTAMENTI AI SS

Il Giudice delegato,

*Vista* la richiesta del Pubblico Ministero di ratifica ex art. 19 Dlgs. 142/2015 delle misure di accoglienza predisposte nei confronti del **minore straniero non accompagnato**

- segnalato il
- collocato presso COMUNITÀ

Ritenuto che pertanto ricorrono i presupposti di cui agli artt.li 343 c.c. e 19, 5° comma D. L.vo 142/15, che impongono la nomina di un tutore a tutela del minore, con compiti di cura e rappresentanza legale ex art. 357 c.c. del medesimo, laddove i genitori, stante l'assenza sul territorio, siano impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale;

ritenuto di incaricare quale tutore scelta dall'elenco dei Tutori Volontari predisposto in collaborazione con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lombardia- perché provveda, d'intesa con l'Ente territoriale incaricato, a elaborare nell'interesse del minore un adeguato progetto di vita che consenta, ove possibile, il mantenimento del legame affettivo con la sua famiglia di origine e, al contempo, di potere usufruire di un adeguato contesto educativo sul territorio italiano, ove poter crescere in un ambiente sano e protetto;

ricordato che il tutore ha il dovere di garantire al minore di vedere rispettate le sue esigenze di ottenere assistenza, cure ed istruzione, secondo i principi di tutela del minore sanciti in ambito nazionale e sovranazionale;

visti gli artt. 343, 354, 357, 371 c.c.

### RATIFICA

Le misure di accoglienza ex art. 19D.Lgs 142/16 già predisposte a favore del minore

#### Dichiara aperta la tutela del minore

### NOMINA

**Tutore la signora** affinché provveda, a decorrere dalla presente nomina e d'intesa con il Servizio Sociale competente per l'accoglienza, ad assolvere con impegno e diligenza ai propri compiti, esercitando nell'interesse del minore la rappresentanza legale, l'amministrazione di eventuali beni anche mediante **l'apertura di un conto corrente** ove ricorrano ragioni di opportunità curandone la relativa gestione e il rendiconto, , la tutela della salute psico- fisica,

predisponendo ogni opportuno intervento di sostegno volto a garantire al minore un adeguato contesto di vita e il mantenimento, ove possibile e con le modalità più opportune, dei legami affettivi con il nucleo familiare di origine.

#### AUTORIZZA

il Tutore a delegare al Servizio Sociale o a personale della Comunità lo svolgimento di singoli atti.  
**Invita** il nominato tutore a prendere contatti con il minore e ad assicurarsi della sua situazione di accoglienza relazionando a questo Ufficio, con cadenza semestrale circa le condizioni psico-fisiche del minore, riferendo in merito al progetto di assistenza elaborato nel suo interesse dal Servizio Sociale dell'Ente locale, salvo urgenze da riferire tempestivamente.

#### FISSA

Per il conferimento dell'incarico (giuramento) al tutore, davanti al Giudice Delegato il giorno alle ore . . . . . nei locali di questo Tribunale per i Minorenni, in Milano, via Leopardi n. 18, stanza comunicando allo stesso che nulla osta, da parte di questo Tribunale, al riconoscimento di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto 8.08.2022 del Ministero dell'Interno.

Ai fini dei rimborsi ex artt. 3 e 4 del Decreto 8.08.2022 del Ministero dell'Interno, si invita il Tutore a presentare la nota spese e/o la richiesta di assegnazione di un'equa indennità alla cessazione dell'ufficio , 30 giorni prima del compimento della maggiore età. Nei diversi casi di chiusura (fuga, trasferimento, rinuncia o altro), la suddetta richiesta dovrà pervenire entro 15 giorni dall'evento.

**Rilevato altresì che** al Tribunale per i Minorenni è attribuito – ai fini della ratifica - il compito di verificare preliminarmente se, nel caso concreto, le misure di accoglienza predisposte per il minore straniero non accompagnato siano tali da garantire i diritti sanciti dalla Convenzioni internazionali e dal diritto interno ed in particolare quelli espressamente individuati dalle disposizioni normative citate ed in dettaglio precisati nella parte dispositiva;

**ritenuto**, pertanto, necessario incaricare il Servizio Sociale del Comune di . . . . . di redigere relazione sociale dettagliata riguardo al minore in oggetto;

**ritenuta** l'insussistenza delle condizioni per una declaratoria dello stato di adottabilità del minore trattandosi di adolescente immigrato in Italia con il presumibile consenso dei genitori;

#### INCARICA

il Servizio Sociale del Comune di . . . . . di verificare:

- ✓ se la struttura presso la quale è stato inserito il minore sia una struttura di prima accoglienza istituita con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27.08.1997 n.281, ovvero si sia fatta applicazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo 18.08.2015 n. 142
- ✓ che l'accoglienza del minore sia avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 142 del 2015, così come modificato dalla Legge 7.4.2017 n. 47 e che siano state assicurate al medesimo le condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- ✓ che il minore abbia ricevuto ogni informazione sui suoi diritti, riconosciuti normativamente, e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la **protezione internazionale** e sulla facoltà di nominare un **legale di fiducia**, anche attraverso il tutore nominato e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;
- ✓ che si sia proceduto all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse;
- ✓ che durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza sia stato garantito al minore un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore

- culturale, per accettare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;
- che il personale qualificato della struttura di prima accoglienza abbia svolto, con la garanzia di un mediatore culturale e sotto la direzione dei Servizi dell'Ente locale stesso, e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a fare emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione;
  - che sia stato reso effettivo l'accesso del minore all'assistenza sanitaria;
  - che al minore sia stato assicurato di accedere ad iniziative per l'apprendimento della lingua italiana e per la prosecuzione del suo percorso scolastico;
  - l'attivazione a favore del minore di corsi di formazione professionale e/o di avviamento al lavoro;

Il Servizio Sociale redigerà dettagliata relazione da inviare a questa A.G. **entro il termine di mesi due.**

Si comunichi:

- al tutore nominato,
- al Servizio Sociale incaricato- Comune di
- Alla Comunità di accoglienza COMUNITÀ'
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

**Milano,**

**Il Giudice Delegato  
Dott.**

Alla C.A. del Giudice dott.\_\_\_\_\_

Presso Il Tribunale per i Minorenni di Brescia

**Oggetto:** Istanza equa indennità -RG.\_\_\_\_ MSNA\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in  
Via \_\_\_\_\_, in qualità di tutore volontario  
del minore in oggetto, con la presente richiede il riconoscimento dell'equa indennità ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 4 comma 3, del DM 8.8.2022.

Si allega relazione.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

In fede

Il tutore Volontario

\_\_\_\_\_

Alla C.A. del Giudice dott.\_\_\_\_\_

Presso Il Tribunale per i Minorenni di Brescia

**Oggetto:** Rimborso Spese -RG.\_\_\_\_ MSNA\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in  
Via \_\_\_\_\_, in qualità di tutore volontario  
del minore in oggetto, con la presente richiede il riconoscimento rimborso delle spese  
sostenute e documentate durante il procedimento di tutela, così come previsto dall'art. 7 del  
DM 8.8.2022.

Si allegano le copie delle ricevute di pagamento comprovanti le spese sostenute per la tutela  
di cui all'oggetto impegnandosi a tenere gli originali a disposizione della Prefettura competente.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

In fede

Il tutore Volontario

\_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Al Signor Presidente  
 Tribunale Minorenni  
 ANCONA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
 (resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  
 e  
**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI EQUA INDENNITA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_  
 PEC \_\_\_\_\_  
 nominato con decreto in data \_\_\_\_\_ Tutore del Minore Straniero non Accompagnato  
 nel procedimento sopra indicato,

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
  - consapevole, altresì, che qualora emerge la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- DICHIARA
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che nelle date di seguito indicate ha svolto attività a favore del minore di cui sopra in relazione alla procedura aperta nei suoi confronti, in particolare:

DATA	ORARIO	ATTIVITA'

- di non rivestire la contemporanea funzione di difensore costituito del minore;
- che le attività non sono state retribuite nell'ambito di permessi ottenuti come lavoratore dipendente;
- che la tutela è stata chiusa con decreto in data \_\_\_\_\_ o di essere cessato dall'incarico in data \_\_\_\_\_.

Fa presente che l'incarico è stato di particolare complessità e onerosità superiore alla media, in quanto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Pertanto

C H I E D E

L'ASSEGNAZIONE DI UN'EQUA INDENNITA'.

Si allega:

- 1) Copia documento di identità;
- 2) Copia decreto di nomina come tutore;
- 3) Copia decreto di chiusura della tutela o di sostituzione nell'incarico di tutore;
- 4) Eventuale altra documentazione atta a dimostrare la particolare difficoltà dell'incarico.

Ancona, lì \_\_\_\_\_

Il Tutore

La presente dovrà essere trasmessa possibilmente a mezzo pec al seguente indirizzo: [esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacerit.it](mailto:esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacerit.it) o, laddove il tutore ne sia sprovvisto, consegnata direttamente dal medesimo nella Cancelleria Spese di Giustizia del Tribunale Minorenni di Ancona.

N. \_\_\_\_\_

Al Signor Presidente  
Tribunale Minorenni  
ANCONA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  
**e**  
**RICHIESTA ATTESTAZIONE DI PERTINENZA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
nominato con decreto in data \_\_\_\_\_ Tutore del Minore Straniero non Accompagnato  
procedimento n. \_\_\_\_\_

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerge la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  
**DICHIARA**
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che nei giorni sottoelencati ha svolto attività a favore del minore sopra indicato pertinenti al procedimento aperto nei suoi confronti sostenendo spese come da tabella:

GIORNO	MEZZO PRIVATO	DA	A	KM.	IMPORTO

- di non rivestire la contemporanea funzione di difensore costituito del minore.

CHIEDE

Per tali motivi il rilascio dell'attestazione di pertinenza delle citate spese al fascicolo predetto.

Si allega copia documento di identità.

Ancona, lì \_\_\_\_\_

Il Tutore

La presente dovrà essere trasmessa possibilmente a mezzo pec al seguente indirizzo:  
[esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it](mailto:esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it) o, laddove il tutore ne sia sprovvisto, consegnata direttamente dal medesimo nella Cancelleria Spese di Giustizia del Tribunale Minorenni di Ancona.

N. \_\_\_\_\_

Al Signor Presidente  
Tribunale Minorenni  
ANCONA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
**(resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**  
**e**  
**RICHIESTA ATTESTAZIONE DI PERTINENZA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
nominato con decreto in data \_\_\_\_\_ Tutore del Minore Straniero non Accompagnato  
procedimento n. \_\_\_\_\_

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerge la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  
DICHIARA
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che nei giorni sottoelencati ha svolto attività a favore del minore sopra indicato per attività pertinenti al procedimento aperto nei suoi confronti sostenendo spese come da tabella:

GIORNO	MEZZO PUBBLICO	IMPORTO

N.B. Si allega copia biglietto mezzo pubblico

- di non rivestire la contemporanea funzione di difensore costituito del minore.

CHIEDE

Per tali motivi il rilascio dell'attestazione di pertinenza delle citate spese al fascicolo predetto.

Si allega copia documento di identità.

Ancona, lì \_\_\_\_\_

Il Tutore

La presente dovrà essere trasmessa possibilmente a mezzo pec al seguente indirizzo:  
[esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it](mailto:esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it) o, laddove il tutore ne sia sprovvisto, consegnata direttamente dal medesimo nella Cancelleria Spese di Giustizia del Tribunale Minorenni di Ancona.

N. \_\_\_\_\_

Al Signor Presidente  
Tribunale Minorenni  
ANCONA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  
**e**  
**RICHIESTA NULLA OSTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
nominato Tutore con decreto in data \_\_\_\_\_  
dipendente di \_\_\_\_\_

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
  - consapevole, altresì, che qualora emerge la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- DICHIARA
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che nei giorni sottoelencati ha svolto attività a favore del minore sopra indicato per attività pertinenti al fascicolo aperto nei suoi confronti sostenendo spese come da tabella:

C H I E D E

il NULLA OSTA alla concessione, da parte del datore di lavoro, del permesso di lavoro retribuito.

DICHIARA

sotto la propria penale responsabilità che il giorno \_\_\_\_\_ dovrà svolgere la seguente attività

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
indicativamente dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in favore del minore \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nel procedimento sopra indicato.

Si allega copia documento di identità.

Ancona, lì \_\_\_\_\_

Il Tuttore

La presente dovrà essere trasmessa possibilmente a mezzo pec al seguente indirizzo:  
[esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it](mailto:esecuzioni.tribmin.ancona@giustiziacer.it) o, laddove il tutore ne sia sprovvisto, consegnata direttamente dal medesimo nella Cancelleria Spese di Giustizia del Tribunale Minorenni di Ancona.

**AL TRIBUALE PER I MINORENNI D'ABRUZZO**

Via Acquasanta 1 67100 - L'Aquila (AQ)

Mail. [tribmin.laquila@giustizia.it](mailto:tribmin.laquila@giustizia.it)Pec. [civile.tribmin.laquila@giustiziacer.it](mailto:civile.tribmin.laquila@giustiziacer.it)**Oggetto: - RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 882, DELLA LEGGE N. 160/2019**

Io sottoscritto/a

<b>NOME</b>	
<b>COGNOME</b>	
<b>NATO/A IL</b>	
<b>A</b>	
<b>PROV.</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>	
<b>RESIDENZA</b>	
<b>INDIRIZZO PEC</b>	

**In qualità di Tutore volontario del minore straniero non accompagnato sottoindicato**

per gli interventi effettuati, ai sensi dell'art. 1, comma 882 della L. n. 160/2019, in favore del minore straniero non accompagnato sottoindicato

<b>NOME</b>	
<b>COGNOME</b>	
<b>DATA DI NASCITA</b>	
<b>NAZIONALITÀ</b>	
<b>ACCOLTO PRESSO</b>	
<b>ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL TUTORE</b>	

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità.

**CHIEDO**

- A) attestazione dell'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore ai fini della richiesta alla Prefettura UTG dell'Aquila del rimborso delle spese sostenute;
- B) nulla osta attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore ai fini della richiesta alla Prefettura UTG dell'Aquila del rimborso per un importo pari al 50% dei costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti usufruiti dal succitato tutore volontario;
- C) il provvedimento per l'assegnazione dell'equa indennità per le attività di particolare complessità e onerosità svolte nel corso della tutela;

#### **RIEPILOGO DELLA RICHIESTA:**

- A) attestazione dell'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore ai fini della richiesta alla Prefettura UTG dell'Aquila del rimborso delle spese sostente;

- Annualità/Trimestre:

---

Digitized by srujanika@gmail.com

- Descrizione sintetica dell'attività e della sua finalità:

---

---

---

---

---

- Elenco della/e spesa/e per la /e quale/i è richiesto il rimborso:

*Documentazione allegata:*

*dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso.*

\_\_\_\_\_ , lì \_\_\_\_\_

## Firma

## RIEPILOGO DELLA RICHIESTA:

- B) **nulla osta attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore ai fini della richiesta alla Prefettura UTG dell'Aquila del rimborso per un importo pari al 50% dei costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti usufruiti dal succitato tutore volontario;**

- Annualità/Trimestre:

---

- Elenco del/i permesso/i per il/i quale/i è richiesto il rimborso:

numero	Beneficiario del permesso	data	Importo
<b>TOTALE</b>			
<b>Totale rimborso</b>			

- Descrizione comprovante la necessità dell'intervento o della prestazione in relazione ai singoli permessi:

Numero:

---

---

---

Numero:

---

---

---

Numero:

---

---

---

*Documentazione allegata:  
documentazione attestante la fruizione del permesso;*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

#### **RIEPILOGO DELLA RICHIESTA:**

- C) il provvedimento per l'assegnazione dell'equa indennità per le attività di particolare complessità e onerosità svolte nel corso della tutela;

- Annualità/Trimestre:

---

Digitized by srujanika@gmail.com

- Descrizione sintetica delle attività svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità:

---

---

---

---

---

- Elenco della/e spesa/e che si sono rese necessarie per la realizzazione della complessità degli interventi:

<b>numero</b>	<b>descrizione</b>	<b>Importo</b>
		<b>TOTALE</b>

*Documentazione allegata:*

## *Documentazione attestante gli interventi realizzati*

## Luogo e data

## Firma

*\*L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento alla maggiore età del minore straniero non accompagnato*

VADEMECUM SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI RIMBORSI/ATTIVITÀ, IN FAVORE DEI TUTORI VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, IN OSSERVANZA AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO, CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL'8 AGOSTO 2022, E ALLE CIRCOLARI PROT. N. 56758 DEL 21 OTTOBRE 2022 E N. 57248 DEL 24 OTTOBRE 2022.

## SOMMARIO

Prefazione .....	2
Normativa di riferimento.....	2
Rimborsò spese di viaggio.....	2
Attestazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni.....	3
modalità di invio delle richieste al Tribunale per i minorenni.....	4
Cadenza presentazione richiesta di rimborso .....	4
Equo indennizzo .....	5
Art. 8 RICHIESTA per l'erogazione dell'equa indennità .....	6
Rimedi – istanza dichiarata inammissibile O RIGETTATA.....	6
CHIARIMENTI – sul modello da utilizzare e sulle spese ordinarie .....	7
Invio istanze alla Prefettura competente ex art. 5.....	7
modalità di invio delle istanze alla prefettura.....	7
LEGGE ZAMPA - Numero massimo di minori assegnati ad ogni tutore .....	8
EQUIPARAZIONE .....	8
Centri di accoglienza minori non accompagnati .....	9
LE ISTANZE FORMULATE DAI TUTTORI AVVOCATI o di liberi professionisti .....	9
Varie ed eventuali .....	10
Allegati: .....	10

## PREFAZIONE

Il presente VADEMECUM viene sottoscritto da:

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari – dott.ssa Valeria Montaruli  
Garante Regionale dei Diritti del Minore – dott. Ludovico Abbaticchio  
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari – avv. Salvatore D'Aluiso  
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani – avv. Francesco Logrieco  
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia – avv. Gianluca Ursitti  
Prefettura di Foggia – Prefetto dott. Paolo Giovanni Greco  
Prefettura di Barletta Andria Trani – Prefetto dott.ssa Silvana D'Agostino  
Prefettura di Bari – Prefetto dott. Francesco Russo  
Presidente Ass. "Tutori MSNA Puglia Odv – ETS" – dott. Vincenzo Tritto

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Ministero dell'Interno - Decreto 8 agosto 2022 che "Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati";
- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot.n. 57248 del 24 ottobre 2022;
- ✓ LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

## RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il tutore volontario potrà ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'attività inerente l'Ufficio della tutela volontaria dei minori

stranieri non accompagnati (nota) ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3<sup>1</sup> e 7<sup>2</sup> **Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2022** e alle disposizioni impartite dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno con le circolari prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022 e n. 57248 del 24 ottobre 2022. Nei casi non disciplinati dall'art. 3 ovvero quando si fa uso di mezzi privati, il tutore autocertifica, nella richiesta di rimborso, di avere svolto determinati spostamenti al solo fine di esercitare la funzione.

## ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il tutore dovrà farsi rilasciare dal Tribunale per i minorenni <<attestazione circa l'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore>> ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) del Decreto 8 agosto 2022. Ai sensi dell'art. 8 del medesimo Decreto, il tutore fa, altresì, richiesta di attestazione relativamente all'<<equa indennità>> al Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni, preso atto dell'inerenza dell'attività autocertificata alla funzione di tutore, procede a rilasciare il nulla-osta. L'attestazione verrà rilasciata dal Tribunale de quo EX-POST ovvero dopo che il tutore abbia già sostenuto le spese di viaggio come da autocertificazione.

---

Nota La definizione di **minore straniero non accompagnato** (m.s.n.a.) è ricavabile dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), secondo cui per m.s.n.a. si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

### 1. - Art. 3 - Spese sostenute dai tutori volontari

"1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 882, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, attestate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).

2. Le spese di cui al comma 1 sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 3. In caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello pubblico, l'importo rimborsabile è determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall'A.C.I. per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato."

## MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Tutte le richieste di cui all'artt. 3 e 7 del Decreto 8 agosto 2022 dovranno essere inviate tramite pec al seguente indirizzo: [prot.tribmin.bari@giustiziacer.it](mailto:prot.tribmin.bari@giustiziacer.it)

## CADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO

Ai fini della liquidazione delle richieste di attestazione circa l'inerenza delle spese e dell'equa indennità di competenza delle Prefetture ai sensi dell'art. 7 Decreto 8 agosto 2022, si conviene che le richieste vadano presentate sempre tramite pec ai rispettivi indirizzi delle competenti Prefetture:

[protocollo.preffg@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffg@pec.interno.it)

[protocollo.prefbt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbt@pec.interno.it)

[protocollo.prefba@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefba@pec.interno.it)

Alla richiesta di LIQUIDAZIONE da trasmettere alla Prefettura competente (PEC) dovranno essere allegati:

1. la dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso;
2. l'Attestazione del Tribunale per i minorenni;
3. la documentazione comprovante le spese di viaggio sostenute in caso di utilizzo di mezzi pubblici, ovvero, in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli pubblici, autocertificazione attestante il numero dei chilometri percorsi.

Le richieste di liquidazione, corredate dalla documentazione indicata

---

### 2. - Art. 7 - Spese sostenute dai tutori volontari

"1. L'istanza di rimborso delle spese sostenute è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.

2. L'istanza e' presentata mediante il modello di cui all'Allegato1, compilato con le generalita' del tutore volontario, del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, la finalita' dell'attività svolta, l'elencazione delle spese, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato ed è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione rilasciata dal tribunale per i minorenni dell'inerenza delle spese sostenute all' attività' connessa alla tutela del minore; b) dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato e' accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso".

nel punto che precede, saranno evase nell'ordine di presentazione, nei limiti della provvista finanziaria disponibile, ai sensi dell'articolo 9<sup>3</sup> del Decreto Ministeriale 8 agosto 2022.

## EQUO INDENNIZZO

Alla cessazione dell'Ufficio di tutore volontario e quando lo stesso ha comportato un'attività, inerente le funzioni, della tutela volontaria del minore straniero non accompagnato particolarmente:

- ✓ onerosa;
- ✓ complessa;
- ✓ di lunga durata;

il tutore potrà richiedere l'assegnazione di un'equa indennità ai sensi degli artt. 4<sup>4</sup> e 8<sup>5</sup> del Decreto.

Nella valutazione relativa all'onerosità dell'incarico il Tribunale per i minorenni potrà tenere conto della circostanza che il tutore sia un libero professionista.

---

### 3. - Art. 9 - Disposizioni finanziarie

"1. I rimborsi ai tutori volontari e ai datori di lavoro e l'equa indennità di cui al presente decreto sono erogati fino alla concorrenza delle risorse annualmente iscritte in bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 882, della L. 27 dicembre 2019, n. 160".

### 4. - Art. 4 - Equa indennità

"1. In attuazione dell'art. 1, co.882, lettera a), della L. 27 dicembre 2019, n.160, il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata al tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, accompagnata da una relazione, sottoscritta dall'interessato, riepilogativa delle attività svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità ai sensi del comma 1.

3. Il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le attività svolte, l'onerosità complessiva della gestione e ogni altro elemento idoneo a comprovare i requisiti di cui al comma 1, può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 950,00 euro.

4. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato".

### 5. - Art. 8 – Procedura per l'erogazione dell'equa indennità

"1. L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato. 2. L'istanza è presentata mediante il modello di cui all'Allegato 1, compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato, corredato dal provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità".

---

## ART. 8 RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

Prima di presentare l'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità, il tutore dovrà presentare al Tribunale per minorenni, sempre tramite pec, una relazione riepilogativa delle attività svolte, sottoscritta e contenente ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità dell'ufficio del tutore volontario.

La valutazione da parte del Giudice si concluderà con un provvedimento o di assegnazione o di rigetto.

Se il tutore avrà ottenuto dal Tribunale un provvedimento di assegnazione potrà presentare, tramite pec, alla Prefettura competente (in base alla residenza o domicilio del tutore), se del caso unitamente all'istanza di rimborso delle spese documentate, richiesta di liquidazione dell'equa indennità, seguendo le direttive dei paragrafi precedenti.

L'importo massimo che il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, potrà assegnare è pari a 900 euro ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto/2022.

## RIMEDI – ISTANZA DICHIARATA INAMMISSIBILE O RIGETTATA

Contro il provvedimento del giudice monocratico il tutore volontario può fare ricorso all'organo collegiale (art. 4 comma 5 del Decreto 8 agosto 2022, nota 4)

## CHIARIMENTI – SUL MODELLO DA UTILIZZARE E SULLE SPESE ORDINARIE

L'allegato 1, documento accluso al Decreto del 08 agosto 2022 deve essere utilizzato sia per il rimborso delle spese di viaggio, sia per l'equo indennizzo.

Tutte le spese ordinarie attinenti al minore non accompagnato sono a carico del Centro di accoglienza dove lo stesso è ospitato (es. vitto, alloggio, spese mediche, zaino, libri, vestiti, ecc.)

## INVIO ISTANZE ALLA PREFETTURA COMPETENTE EX ART. 5

Secondo le disposizioni dell'art. 5<sup>6</sup> Decreto del 08 agosto 2022

### MODALITÀ DI INVIO DELLE Istanze ALLA PREFETTURA

Tutte le richieste di cui agli articoli 6<sup>7</sup>, 7 e 8, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi di posta certificata utilizzando il modello 1 di cui al paragrafo precedente.

Quindi, sia quelle relative alle spese di viaggio sia le assegnazioni di un equo indennizzo, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi pec (in relazione al luogo di residenza o di domicilio del tutore volontario):

protocollo.preffg@pec.interno.it

protocollo.prefbt@pec.interno.it

protocollo.prefba@pec.interno.it

---

#### 6. - Art. 5 - Procedura di erogazione degli importi dovuti

"L'art. 5 del decreto 8 agosto 2022 così come ripreso nella circolare n. 56758 del 21 ottobre 2022 a pag. 3 prevede che: "L'istanza di attribuzione degli importi dovuti è presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, corredata dalla relativa documentazione".

2. La Prefettura può chiedere l'integrazione della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta.

3. Per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica la cadenza semestrale già prevista per i pagamenti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

4. La Prefettura, verificata la presenza della documentazione richiesta, entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento, segnala al Ministero dell'interno il fabbisogno necessario.

Il Ministero, verificata la disponibilità di risorse in bilancio, provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi trenta giorni.

Le richieste di fabbisogno pervenute al Ministero dell'interno oltre il termine previsto al primo periodo del presente comma possono essere considerate, nei limiti delle risorse disponibili, per l'erogazione nel trimestre successivo".

#### 7. - Art. 6 - Procedura di rimborso in favore del datore di lavoro

1. L'istanza di rimborso è presentata dal datore di lavoro privato alla Prefettura competente per territorio in relazione alla sede ove il tutore volontario presta la propria attività lavorativa.

2. L'istanza è presentata mediante il modello di cui all'Allegato1, indicando le generalità del datore di lavoro, del lavoratore che ha usufruito del permesso, del minore straniero non accompagnato che ha usufruito della prestazione, l'elenco dei permessi, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) nulla osta rilasciato dal Tribunale per i minorenni al tutore volontario, attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore; b) documentazione attestante la fruizione del permesso; c) documentazione comprovante l'importo della retribuzione media giornaliera percepita dal fruitore del permesso.

---

## LEGGE ZAMPA - NUMERO MASSIMO DI MINORI ASSEGNAZI AD OGNI TUTORE

Vedere la LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 - Art. 11 Elenco dei tutori volontari "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, (nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni). Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.

Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. (L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate)".

## EQUIPARAZIONE

Ogni ragazzo o ragazza, bambino e bambina, arrivato in Italia senza essere accompagnato da un adulto di riferimento, ha il diritto a rimanere nel paese. Per legge, infatti, i minori stranieri non accompagnati devono essere equiparati a tutti gli effetti ai loro coetanei italiani ed europei (Legge n. 47/ 2017, art. 1).

## CENTRI DI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI

Nel caso in cui il centro non dovesse operare correttamente si potrà presentare una formale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e per conoscenza alla Prefettura competente, in quanto la legge n. 149, del 2001, nel modificare la legge n. 184, del 1983, ha infatti attribuito ai procuratori minorili importanti funzioni in merito alla verifica degli elenchi dei minorenni ospiti delle comunità, alla vigilanza sugli stessi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie nelle strutture suddette, nonché all'apertura del procedimento diretto all'accertamento dell'eventuale stato di adottabilità.

## LE ISTANZE FORMULATE DAI TUTORI AVVOCATI O DI LIBERI PROFESSIONISTI

Hanno diritto a presentare le istanze di rimborso spese e di corresponsione di equa indennità anche i tutori avvocati, iscritti nell'apposito elenco a seguito di frequenza del corso di formazione bandito e organizzato dal Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nominati ai sensi dell'art.19, comma 5 d.lgs. n.142/2015 per i cui procedimenti non è ordinariamente necessaria la difesa tecnica.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un legale di fiducia, ai sensi dell'art. 76, comma 4-quater D.P.R. 115/2002, il MSNA, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, anche attraverso il Tutore non avvocato, ha diritto di avvalersi dell'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

In tale ipotesi il tutore avvocato, il quale assume la difesa tecnica del minore di cui è tutore, può accedere al patrocinio a spese dello Stato secondo la disciplina vigente.

Gli Ordini degli Avvocati, pertanto, per il tramite di apposite linee-guida, si impegnano a effettuare un vaglio accurato sulle ragioni a fondamento delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato dei MSNA relativamente ai quali siano stati nominati tutori.

## VARIE ED EVENTUALI

I centri di accoglienza sono invitati a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE all'indirizzo di pec **prot.tribmin.bari@giustiziacer.it** ogni spostamento del minore, questo al fine di consentire al Tribunale per i minorenni, di conoscere con esattezza l'ubicazione del minore alla data di nomina del tutore volontario.

## ALLEGATI:

- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot.n. 57248 del 24ottobre 2022;
- ✓ Allegato 1 richiesta rimborso;
- ✓ Allegato 2 dichiarazione responsabile comunità.

Bari,

SOGGETTI FIRMATARI

**Al Presidente**

**del Tribunale per i Minorenni**

**di \_\_\_\_\_**

Pec prot.tribmin.xxxx@giustiziacer.it

**Oggetto:** Richieste inerenti l'attività di tutela volontaria di MSNA

Io sottoscritto/a

Nome	
Cognome	
Data di Nascita	
Luogo di Nascita (Prov)	
Codice Fiscale	
Residenza (Prov)	
Indirizzo Pec	

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, in relazione agli interventi effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 882 della L. n. 160/2019, in qualità di Tutore volontario del minore straniero non accompagnato sotto indicato:

Nome	
Cognome	
Data di Nascita	

Nazionalità	
Accolto presso	
Estremi del provvedimento di nomina	

### **Dichiara di essere**

- Lavoratore dipendente presso l'azienda \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_
- Lavoratore autonomo/Libero Professionista
- Pensionato/Inoccupato

### **Chiede**

- Il nulla osta alla richiesta di permesso lavorativo retribuito per n. \_\_\_\_\_ giorni
- L'attestazione di inerenza delle spese di viaggio sostenute in qualità di tutore volontario del succitato MSNA così come indicato in seguito
- Provvedimento per il rilascio dell'equa indennità per attività di particolare complessità e onerosità svolte nel corso della tutela, e per la quale si allega relazione riepilogativa delle attività svolte

### **RIEPILOGO SPESE DI VIAGGIO:**

Rimborso spese di viaggio sostenute con mezzi propri calcolati mediante l'utilizzo dell'importo ACI ricavato dal portale ACI <https://costikm.aci.it/home>

Data	Motivo Incontro	Km Percorsi	Importo x Km ACI	Totale

		TOTALE		

Data	Motivo	Mezzo di trasporto utilizzato	Importo Biglietto
			TOTALE

Rimborso spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici:

Documentazione allegata:

- Motivo per cui si chiede
- Titoli di viaggio (mezzi pubblici)
- Dichiarazione del responsabile della Comunità presso cui il MSNA è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario chiede il rimborso
- Relazione relativa alla richiesta di equa indennità

Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(D.lgs. 30 giu. 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni)

ACCONSENTO alla trattazione dei miei dati personali, ai fini dell'istruttoria e dell'evasione delle richieste di cui sopra ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

FIRMA \_\_\_\_\_

**VADEMECUM SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI  
RIMBORSI/ATTIVITÀ, IN FAVORE DEI TUTORI VOLONTARI  
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, IN  
OSSERVANZA AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO,  
DI CONCERTO, CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE DELL'8 AGOSTO 2022, E ALLE CIRCOLARI  
PROT. N. 56758 DEL 21 OTTOBRE 2022 E N. 57248 DEL 24  
OTTOBRE 2022.**

## SOMMARIO

Prefazione .....	2
Normativa di riferimento.....	3
Le Funzioni del Tutore Volontario .....	4
Rimborso spese di viaggio.....	5
Attestazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni .....	6
Modalità di invio delle richieste al Tribunale per i minorenni .....	6
Cadenza presentazione richiesta di rimborso.....	6
Equo indennizzo .....	7
Art. 8 Procedura per l'erogazione dell'equa indennità.....	8
Rimedi – istanza dichiarata inammissibile .....	9
Chiarimenti – sul modello da utilizzare e sulle spese ordinarie .....	9
Invio istanze alla Prefettura competente ex art. 5 .....	10
Modalità di invio delle istanze alla prefettura .....	10
Varie ed eventuali .....	11
In sintesi .....	11
Allegati: .....	12

## PREFAZIONE

Il Garante regionale dell'Infanzia e dell'adolescenza, a seguito di varie richieste provenienti dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, in data 19 febbraio 2024, ha indetto presso il Consiglio regionale, un incontro, con:

1. il Tribunale per i minorenni di Potenza;
2. la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
3. la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Matera;
4. l'Associazione Lucana dei Tutori Volontari MSNA.

I tutori volontari (iscritti in Basilicata nel registro dei Tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni di Potenza) lamentano difficoltà nell' ottenere sia il rimborso per le spese di viaggio, sia (alla cessazione dell'ufficio) l'assegnazione di un'equa indennità.

Al termine dell'incontro, dopo ampia discussione, si è deciso di predisporre e condividere un Vademecum che individui "*il percorso*" che i Tutori devono seguire per richiedere sia il rimborso delle spese di viaggio che l'equa indennità.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Ministero dell'Interno - Decreto 8 agosto 2022 che "Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati";
- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot. n. 57248 del 24 ottobre 2022;
- ✓ LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- ✓ La tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- ✓ Decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza).
- ✓ Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

## LE FUNZIONI DEL TUTORE VOLONTARIO

Per i minori stranieri non accompagnati Legge del 7 aprile 2017, n. 47 (cosiddetta Legge Zampa)

- Obiettivo della tutela Il compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per gli atti straordinari occorre il consenso del Giudice Tutelare o del Tribunale per Minorenni a seconda dei casi (artt. 374<sup>1</sup> e 375 c.c.).

Le funzioni del tutore sono previste all'art. 357 c.c., per il quale: "Il Tutore ha la cura della persona del minore. Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni" (anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali).

La funzione del tutore è gratuita (art 379<sup>2</sup> cod. civ).

Cosa cambia alla luce della legge 47/2017 rivolta ai minori stranieri non accompagnati:

- Circa la nomina del tutore: Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato;
- Circa gli elenchi dei tutori volontari: Sono istituiti ai sensi dell'art. 11 gli elenchi dei tutori volontari; a tale elenchi potranno essere iscritti privati cittadini selezionati (le modalità di selezione sono previste all'interno

---

<sup>1</sup> (Autorizzazione del giudice tutelare).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

<sup>2</sup> (Gratuità della tutela). L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

delle linee guida emanate dal Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

## RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il tutore volontario potrà ottenere il rimborso delle spese di viaggio, sostenute per attività inerenti l'ufficio della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati<sup>3</sup> (m.s.n.a.), ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2022 e delle disposizioni impartite dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno con le circolari prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022 e n. 57248 del 24 ottobre 2022.

L'Art. 3 recita: "Spese sostenute dai tutori volontari"

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 882, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, attestate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
2. Le spese di cui al comma 1 sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.
3. In caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello pubblico, l'importo rimborsabile è determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall'A.C.I. per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato.

Prima di presentare l'istanza di rimborso alla Prefettura competente per territorio, in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato (ovvero del tutore), quest'ultimo dovrà farsi rilasciare dal Centro ove è

<sup>3</sup> La definizione di minore straniero non accompagnato (m.s.n.a.) è ricavabile dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), secondo cui per m.s.n.a. si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

accolto il minore, ogni volta che si reca in visita al minore, un'attestazione della presenza, con indicazione di:

- data;
- orario;
- generalità del tutore;
- generalità del minore.

Tali attestazioni, che il Centro di accoglienza è tenuto a rilasciare dovranno essere allegate alla richiesta di rimborso da presentare alla Prefettura competente.

### ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il tutore dovrà altresì farsi rilasciare dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) del decreto 8 agosto 2022, attestazione, circa l'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore.

L'attestazione verrà rilasciata dal Tribunale de quo EX-POST ovvero dopo che il tutore ha già sostenuto le spese di viaggio e previa allegazione della relativa documentazione e dell'attestazione di presenza rilasciata dal Centro di accoglienza.

### MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Tutte le richieste di cui agli artt. 3 e 7 del Decreto 8 agosto 2022 dovranno essere inviate tramite pec al seguente indirizzo: [prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it](mailto:prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it).

### CADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO

Data la mole di lavoro già in capo al Tribunale per i minorenni, si ritiene preferibile, che le domande di rimborso sempre tramite pec all'indirizzo: [prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it](mailto:prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it) vadano presentate una volta all'anno; l'annualità va calcolata a decorrere dalla nomina.

Qualora le spese anticipate dal tutore fossero di rilevante entità la richiesta di attestazione può essere presentata trimestralmente, sempre che si tratti di spese “eccezionali di rilevante entità”.

Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso prima della scadenza dell’anno al momento della chiusura della tutela (maggiore età, allontanamento, trasferimento ecc.).

Alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute, da trasmettere alla Prefettura competente, (PEC) dovranno essere allegati:

1. l’attestazione di presenza del Centro di accoglienza;
2. la dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso;
3. l’attestazione del Tribunale per i minorenni;
4. la documentazione comprovante le spese di viaggio sostenute in caso di utilizzo di mezzi pubblici, ovvero in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli pubblici, autocertificazione attestante il numero dei chilometri percorsi.

## EQUO INDENNIZZO

Alla cessazione dell’Ufficio di tutore volontario e quando lo stesso si è contraddistinto da un’attività, inerente le funzioni della tutela volontaria del minore straniero non accompagnato, particolarmente:

- ✓ onerosa;
- ✓ complessa;
- ✓ di lunga durata;

il tutore potrà richiedere ex artt. 4 e 8 del Decreto l’assegnazione di un’equa indennità.

L’art. 4 - Equa indennità recita: “*1. In attuazione dell’art. 1, comma 882, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il tutore volontario, alla cessazione dell’ufficio, può chiedere al tribunale per i minorenni l’assegnazione di un’equa indennità quando, per il verificarsi di*

*circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.*

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata al tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, accompagnata da una **relazione, sottoscritta dall'interessato, riepilogativa delle attività svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità ai sensi del comma 1.**

3. Il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le attività svolte, l'onerosità complessiva della gestione e ogni altro elemento idoneo a comprovare i requisiti di cui al comma 1, può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.

4. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato”.

## **ART. 8 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ**

Prima di presentare l'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità, il tutore dovrà presentare al Tribunale per minorenni, sempre tramite pec [prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it](mailto:prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it) una **relazione riepilogativa** delle attività svolte, sottoscritta, contenente ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità dell'ufficio del tutore volontario.

La valutazione da parte del Giudice de quo si concluderà con un provvedimento o di assegnazione o di rigetto.

Se il tutore avrà ottenuto dal Tribunale un provvedimento di assegnazione, potrà presentare tramite pec, alla Prefettura competente (in base alla residenza o domicilio del tutore – quindi a Potenza oppure a Matera) richiesta di liquidazione dell'equa indennità.

L'articolo sopra indicato prevede ai seguenti comma: “1. L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.

2. L'istanza è presentata mediante il modello di cui all'Allegato 1, compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato, corredato dal provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità”.

L'importo massimo, che il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, potrà assegnare è pari a 900 euro ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto/2022.

## RIMEDI – ISTANZA DICHIARATA INAMMISSIBILE

Contro il provvedimento del giudice monocratico il tutore volontario può fare ricorso all'organo collegiale (art. 4 comma 5 del Decreto 8 agosto 2022: “Il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata è reclamabile ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile, con ricorso al tribunale per i minorenni che decide in camera di consiglio”).

## CHIARIMENTI – SUL MODELLO DA UTILIZZARE E SULLE SPESE ORDINARIE

Sia per il rimborso delle spese di viaggio che per l'equo indennizzo va utilizzato l'allegato 1, documento accluso al Decreto del 08 agosto 2022.

Tutte le spese ordinarie attinenti ai minori stranieri non accompagnati (Msna), sono a carico del Centro di accoglienza dove lo stesso è ospitato (es. vitto, alloggio, spese mediche, zaino, libri, vestiti ecc.)

## INVIO ISTANZE ALLA PREFETTURA COMPETENTE EX ART. 5

L'art. 5 del decreto 8 agosto 2022 così come ripreso nella circolare n. 56758 del 21 ottobre 2022 a pag. 3 prevede che: "L'istanza di attribuzione degli importi dovuti è presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di **posta elettronica certificata**, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, corredata dalla relativa documentazione.

2. La Prefettura può chiedere l'integrazione della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta.
3. Per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica la **cadenza trimestrale** già prevista per i pagamenti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
4. La Prefettura, verificata la presenza della documentazione richiesta, entro **il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento**, segnala al Ministero dell'interno il fabbisogno necessario.

Il Ministero, verificata la disponibilità di risorse in bilancio, provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi trenta giorni. Le richieste di fabbisogni pervenute al Ministero dell'interno oltre il termine previsto al primo periodo del presente comma possono essere considerate, nei limiti delle risorse disponibili, per l'erogazione nel trimestre successivo".

## MODALITÀ DI INVIO DELLE Istanze ALLA PREFETTURA

Tutte le richieste di cui agli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al succitato decreto.

Quindi, sia quelle relative alle spese di viaggio sia le assegnazioni di un equo indennizzo, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi pec (in relazione al luogo di residenza o di domicilio del tutore volontario):

per la Provincia di Potenza - [protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it)

per la Provincia di Matera - [protocollo.prefmt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it)

## VARIE ED EVENTUALI

I centri di accoglienza sono invitati a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE al Tribunale per i minorenni all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicato, ogni spostamento del minore; questo al fine di consentire al Tribunale per i minorenni, di conoscere con esattezza l'ubicazione del minore alla data di nomina del tutore volontario.

## IN SINTESI

Con l'approvazione del Decreto 8 agosto 2022 vengono finalmente chiarite quali siano le spese rimborsabili e viene definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così rafforzando il ruolo ed il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di integrazione.

Per quanto riguarda:

- ✓ i permessi retribuiti, il decreto prevede che le richieste al datore di lavoro dovranno essere corredate dal nulla osta del Tribunale per i minorenni, che dichiara la necessità dell'intervento a favore del minore. Il datore di lavoro avanza la richiesta di rimborso alla Prefettura del territorio in cui il tutore presta la sua opera.
- ✓ Le spese di viaggio sostenute dal tutore per incontrare il minore o per adempiere alla propria funzione, saranno rimborsate interamente qualora si utilizzino i trasporti pubblici e con rimborso chilometrico nel caso di utilizzo del mezzo privato.
- ✓ L'articolo 4 introduce anche il concetto di equa indennità, che può arrivare a un **massimo di 900 euro** e che può essere richiesta dal tutore volontario in circostanze straordinarie al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa: la richiesta va inviata al Tribunale per i minorenni competente, con una relazione che la motivi. Tale richiesta non può essere avanzata quando la tutela sia iniziata nei tre mesi precedenti la maggiore età del

minore. Il Tribunale decide in camera di consiglio l'accoglimento o meno della richiesta di equa indennità.

- ✓ In ogni caso sia la liquidazione delle spese di viaggio che dell'equa indennità (nella misura assegnata dal Tribunale per i minorenni) va effettuata dalla Prefettura competente utilizzando l'Allegato 1 al Decreto del 08 agosto 2022.

#### ALLEGATI:

- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot. n. 57248 del 24 ottobre 2022;
- ✓ Allegato 1;
- ✓ Fac-simile di attestazione presenza.

**ALLA PREFETTURA U.T.G. di**

Pec [protocollo.prefxx@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefxx@pec.interno.it)

**Oggetto: - RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 882, DELLA LEGGE N. 160/2019**

Io sottoscritto/a

<b>NOME</b>	
<b>COGNOME</b>	
<b>NATO/A IL</b>	
<b>A</b>	
<b>PROV.</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>	
<b>RESIDENZA</b>	
<b>INDIRIZZO PEC</b>	

**In qualità di**

Tutore volontario del minore straniero non accompagnato sottoindicato

Datore di lavoro

(da compilare se il datore di lavoro privato è titolare di azienda)

<b>DENOMINAZIONE</b>	
<b>CODICE FISCALE/PARTITA IVA</b>	
<b>INDIRIZZO/SEDE</b>	

per gli interventi effettuati, ai sensi dell'art. 1, comma 882 della L. n. 160/2019, in favore del minore straniero non accompagnato sottoindicato

per l'assenza dal lavoro del dipendente di cui alla lett. d) del presente modulo

Minore straniero non accompagnato


<b>NOME</b>	
<b>COGNOME</b>	
<b>DATA DI NASCITA</b>	
<b>NAZIONALITÀ</b>	
<b>ACCOLTO PRESSO</b>	
<b>ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL TUTORE</b>	

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità.

**CHIEDO**

il rimborso delle spese sostenute in qualità di tutore volontario del succitato minore straniero non accompagnato nel trimestre di riferimento, così come indicato nel seguente riepilogo.

il rimborso per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti usufruiti dal succitato tutore volontario nel trimestre di riferimento, così come indicato nel seguente riepilogo.



l'erogazione dell'equa indennità riconosciuta dal Tribunale per i minorenni per attività di particolare complessità e onerosità svolte nel corso della tutela.

#### **RIEPILOGO RICHIESTA DI RIMBORSO:**

- a) Annualità e Trimestre:
- b) Descrizione sintetica dell'attività e della sua finalità:
- c) Elenco della/e spesa/e per la /e quale/i è richiesto il rimborso:

numero	descrizione	Importo
	<b>TOTALE</b>	

Documentazione allegata:

attestazione rilasciata dal tribunale per i minorenni dell'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore;  
dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso.

- d) Elenco del/i permesso/i per il/i quale/i è richiesto il rimborso:

numero	Beneficiario del permesso	data	Importo
<b>TOTALE</b>			
<b>Totale rimborso 50%</b>			

Documentazione allegata:

nulla osta rilasciato dal tribunale per i minorenni al tutore volontario, attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore;  
documentazione attestante la fruizione del permesso;  
documentazione comprovante l'importo della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi richiesti.

- e) erogazione equa indennità  
documentazione allegata:  
il provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni/giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni ha assegnato l'equa indennità
- f) coordinate bancarie del tutore/datore di lavoro per il rimborso:

INTESTATARIO	
Banca	
IBAN	
BIC/SWIFT	
FILIALE	

Luogo e data

Firma

22A05278

